



REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

Approvato con Delibera del Consiglio dell'Istituzione n. 4/2020 del 15.06.2020

PREMESSA

Il DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), modificato dal DPR 235/07 non ha applicazione nella Provincia Autonoma di Trento. Le istituzioni scolastiche provinciali hanno quindi **facoltà e non obbligo** di istituire l'Organo di Garanzia, in aggiunta agli organi espressamente contemplati dall'articolo 21 della legge provinciale sulla scuola, secondo quanto stabilito nel DPR 15 luglio 1988 n.405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento).

ART. 1 - Compiti

1. L'Organo di Garanzia è un organo collegiale ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia il cui fine è quello di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute da studenti/esse nei confronti degli insegnanti e viceversa e di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
2. L'Organo di Garanzia ha i seguenti compiti:
 - a) decidere sugli eventuali ricorsi presentati da studenti/esse o dai familiari in seguito all'irrogazione di una sanzione **disciplinare grave e che comporti più di 5 giorni di sospensione**, pervenuti entro **tre giorni** dalla notifica.
 - b) decidere, su richiesta degli studenti/esse o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione del regolamento sulla disciplina degli studenti.

ART. 2 - Composizione

1. L'Organo di Garanzia è composto da:
 - Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente.
 - due rappresentanti dei docenti
 - due rappresentanti dei genitori
 - due rappresentanti degli studenti/esse.
2. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i primi due eletti per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti degli studenti/esse i primi due eletti per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

Ai fini dell'individuazione dei primi due eletti per ogni componente si fa riferimento esclusivamente al numero assoluto di voti di preferenza.

I componenti dell'Organo di Garanzia che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, per la componente di appartenenza. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto entro il triennio di vigenza dell'Organo di Garanzia si procederà ad elezioni suppletive. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadrebbero con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.



3. Per i casi di eventuale **incompatibilità** dei membri effettivi è prevista la designazione di un docente membro supplente e l'elezione di un genitore e di uno studente/essa membri supplenti.

In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di rispettiva rappresentanza.

Causa di incompatibilità sono le seguenti:

- a. il componente dell'Organo di Garanzia fa parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
 - b. le sanzioni sono riconducibili ad un'offesa arrecata direttamente ad un componente dell'Organo di Garanzia;
 - c. sussistono di vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con lo/a studente/essa destinatario della sanzione disciplinare;
 - d. il componente dell'Organo di Garanzia è lo studente/essa destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
 - e. il componente dell'Organo di Garanzia è docente, studente/essa o genitore della medesima classe dello studente/essa destinatario della sanzione oggetto del ricorso.
4. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.
Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza con il rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo di Garanzia decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso del triennio.

ART. 3 – Procedure e tempi

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato dallo/a studente/essa (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per lo/a studente/essa minorenni), o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Dirigente scolastico entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.
2. Il Dirigente convoca l'OdG entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza e dall'irrogazione della sanzione e dalla presentazione dell'istanza; l'avviso formale di convocazione deve pervenire ai componenti almeno 3 giorni prima della seduta; contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata il Dirigente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno d'anticipo.
3. Il Presidente, cioè il Dirigente scolastico o un suo delegato, designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale d'ogni riunione è depositato agli atti della scuola e accessibile, secondo le vigenti normative relative alla privacy.
4. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di



Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

5. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'OdG ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

6. Per la validità della seduta dell'OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'OdG, per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

7. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'OdG o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'OdG può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

8. Ciascun membro dell'OdG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9. L'OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.

10. La procedura d'impugnazione sospende in via cautelativa l'esecutività del provvedimento disciplinare. L'OdG dovrà pronunciarsi confermando o modificando la sanzione, offrendo sempre allo/alla studente/essa la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, il Coordinatore di classe e approvate dalla famiglia.

11. Le deliberazioni assunte dall'Organo di Garanzia sono notificate e comunicate formalmente ai soggetti interessati entro 5 giorni lavorativi.